



Logo della repubblica italiana

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2 giugno 1946: gli italiani vengono chiamati alle urne per votare il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, cioè per scegliere se l'Italia deve continuare ad essere una Monarchia, oppure diventare una Repubblica. Nello stesso giorno, vengono indette le elezioni per l'Assemblea costituente, incaricata di elaborare la nuova Carta costituzionale, in sostituzione al vecchio Statuto Albertino. Per la prima volta, nella storia italiana, si vota a suffragio universale maschile e femminile. Prima di allora, infatti, le donne non avevano avuto diritto di voto.

Per quasi un secolo, a partire dal 1861, quando fu proclamata l'Unità, l'Italia era stata una Monarchia sotto la dinastia dei Savoia. Ma già in epoca risorgimentale, era emerso uno spiccato sentimento antimonarchico, che riemerse con rinnovato vigore in occasione della seconda guerra mondiale. La compromissione del re Vittorio Emanuele III con il regime fascista e la responsabilità per il catastrofico coinvolgimento nel conflitto, infatti, avevano messo gravemente in discussione la permanenza della monarchia dei Savoia. Nel tentativo di salvare la Corona, poco prima della consultazione del 2 giugno, Vittorio Emanuele abdica (9 maggio 1946) in favore del figlio Umberto II.

Il referendum è comunque avverso alla Monarchia. Seppure con

scarto relativamente ridotto di voti, infatti, la maggioranza degli italiani si esprime in favore della Repubblica. Questo il risultato del referendum, annunciato dal Ministro degli Interni Giuseppe Romita: "Repubblica, 12.718.641 voti; Monarchia 10.718.502". Il successo della Repubblica è dovuto principalmente all'elettorato del Centro-Nord: al Sud e nelle isole, infatti, risulta maggioritaria la scelta monarchica.

Pochi giorni dopo il Referendum, il re Umberto II di Savoia, passato alla storia come "il re di maggio", è costretto ad andare in esilio in Portogallo (13 giugno 1946). L'Assemblea Costituente, liberamente eletta, inizia i suoi lavori il 25 giugno 1946 e tre giorni dopo elegge Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato.

Il 22 dicembre 1947, dopo 170 sedute e 1090 interventi, l'Assemblea approverà il testo della Costituzione italiana, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

La costituzione della Repubblica italiana.

La costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello stato italiano. Fu approvata dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.298, edizione straordinaria

,del 27 dicembre 1947 ed entro' in vigore il 1°gennaio 1948.

La costituzione è composta da 139 articoli divisi in 4 sezioni:

- principi fondamentali (artt. 1-12);
- parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)
- parte seconda, contenente l'ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);
- 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.





Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale.

Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, e dura in carica per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il presidente della camera dei deputati, convoca in seduta comune il parlamento, per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.

La costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età.

L'attuale presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, undicesimo a ricoprire la carica.

*Il Quirinale, residenza del
Presidente della Repubblica*





Presidente del consiglio attuale, Silvio Berlusconi

IL GOVERNO ITALIANO

Il governo della repubblica italiana è un organo complesso, composto dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri che insieme formano il consiglio dei ministri. Questo organo costituisce il potere esecutivo (cioè il potere di far eseguire le leggi). In Italia, la carica del presidente del consiglio dei ministri, pur essendo al quarto posto della gerarchia istituzionale (dopo il presidente della repubblica, il presidente del senato, il presidente della camera dei deputati e prima del presidente della corte costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla costituzione italiana. Ha la sua sede ufficiale a palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma.



Palazzo Chigi a Roma sede del governo

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Presidente del consiglio

Il presidente del consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri.

I ministri

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri:

- ministero degli affari esteri;
- ministero dell'interno;
- ministero della giustizia;
- ministero della difesa;
- ministero dell'economia e delle finanze;
- ministero dello sviluppo economico;
- ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ministero dei beni e delle attività culturali;
- ministero della salute.

Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla presidenza del consiglio dei ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri.

Nomina

Il presidente del consiglio dei ministri è nominato dal presidente

della repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del parlamento. Anche i ministri, indicati dal presidente del consiglio, sono nominati dal presidente della repubblica.

Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della repubblica e successivamente si reca in entrambe le camere del parlamento per ottenere la fiducia.

Crisi di governo e dimissioni

Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.

L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti. Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo governo. Entro 10 giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. I senatori sono



Il parlamento



Piazza del parlamento a Roma

cittadini che hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni



LE REGIONI

Lo stato italiano si suddivide in regioni, province e comuni. Questa suddivisione del territorio, risponde alle esigenze del popolo italiano. La costituzione rispetta le particolarità d'ogni gruppo sociale, e ne mantiene le tradizioni. L'istituzione degli enti locali non è espressione delle tendenze di separazione di allora (né d'oggi), viene invece posta in risalto la diversità positiva, esistente nelle varie parti d'Italia.

Inoltre la creazione degli enti locali facilita l'amministrazione del territorio.

Le regioni (e gli enti locali) svolgono le proprie funzioni seguendo

quattro principi fondamentali:

- diritto allo studio: ogni regione deve promuovere la crescita culturale della popolazione.
- diritto alla salute: ogni regione ha il dovere di salvaguardare la salute e il benessere della popolazione.
- diritto al lavoro: la regione si adopera per l'inserimento nel mondo del lavoro dei minori e degli invalidi.
- valorizzazione del territorio: eliminare gli squilibri economici esistenti, promovendo uno sviluppo omogeneo del territorio.

Funzioni e caratteristiche delle regioni

- Autonomia politica**:potere di auto determinazione politica.la possibilita' di esprimere il proprio indirizzo politico e di stabilire le finalita' delle proprie azioni;
- territorio e popolazione**:le regioni possono esercitare le proprie mansioni solo all'interno del proprio territorio e sulla popolazione che in esso è residente;
- iniziativa legislativa**:la regione puo'proporre delle leggi alle camere, richiedere referendum popolari,e partecipare all'elezione del presidente della repubblica;
- autonomia finanziaria**:nelle materie di competenza, la regione può istituire dei tributi propri. Poichè i fondi della regione non sono sufficienti a coprire tutte le responsabilità della regione, è stato quindi istituito un fondo comune.

Gli organi delle regioni

- il consiglio regionale: è l'organo deliberativo della regione. Esso svolge la funzione legislativa. Il consiglio, nomina un presidente, per convocare le riunioni consiliari,dirigere i dibattiti ecc... Si rinnova ogni cinque anni. Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 18°anno di età; sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21°anno di età. In ogni capoluogo di regione, si trova un commissario di governo . Essa è formata che le leggi regionali non non entrino in contrasto con le leggi dello Stato.

- La giunta: è l'organo esecutivo della regione è eletta dal consiglio è formata dagli assessori, con attributi specifiche. La giunta attua le leggi regionali e le delibere del consiglio;
- il presidente della giunta: eletto dalla giunta rappresenta la regione.

LE PROVINCE

Organi della provincia

- Consiglio provinciale:** svolge la funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, nelle materie di competenza degli enti locali;
- Giunta e Presidente della Giunta:** composta dal presidente e dagli assessori, le sue mansioni sono legate alle competenze degli enti locali.

Compiti della provincia

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
- servizi sanitari e di igiene;
- viabilità e trasporti;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- promozione, coordinamento ed organizzazione di attività, che interessano la comunità della provincia.

Le provincie d'Italia

Abruzzo: Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila;

Basilicata: Potenza e Matera;

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

Campania: Napoli, Benevento, Caserta, Avellino e Salerno;

Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini;

Friuli Venezia Giulia: Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste;

Lazio: Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone;

Liguria: Genova, Imperia, Savona e La Spezia;

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Monza e Brianza, Varese e Sondrio;

Marche: Pesaro e Urbino, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Ancona;

Molise: Campobasso e Isernia;

Piemonte: Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Puglia: Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto;

Sardegna: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio Pausania, Sassari e Oristano;

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa e Trapani;

Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

Trentino Alto Adige: Bolzano e Trento;

Umbria: Perugia e Terni;

Valle d' Aosta: Aosta;

Veneto: Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo e Venezia.

I COMUNI

Compiti del comune:

- rappresentare la comunità;
- promuovere lo sviluppo e gli interessi della comunità;
- servizio di stato civile ed anagrafe;
- servizio di polizia urbana.

Organi del Comune

- **consiglio comunale:** organo elettivo in carica per 5 anni. È costituito da un minimo di 15 a 80 consiglieri. Emette atti di indirizzo e controllo, relativi agli interessi della comunità locali. Le competenze del consiglio sono regolate per legge, e non possono essere ampliate.
- **Giunta:** eletta dal consiglio. È composta dal sindaco, che la presiede e dagli assessori previsti dallo statuto. La Giunta assolve le funzioni amministrative, che il consiglio ed il sindaco non svolgono. Ogni anno la Giunta riporta al consiglio un resoconto della propria attività, propone leggi ed attività legate alle proprie mansioni;
- **Sindaco:** eletto dai cittadini, che hanno raggiunto il 18° anno d'età. Presiede alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Da' esecuzione agli atti legislativi ed amministrativi. Il Sindaco deve provvedere ad una serie di compiti relativi all'amministrazione della comunità.